

Roma, 04/03/2015  
Prot. 0002703  
Circ. 8

Alle  
Unioni Regionali  
Associazioni Provinciali  
Associazioni Nazionali di Categoria e di Settore  
Loro sedi

**Oggetto: Cronotachigrafo: nuove esenzioni efficaci dal 2 marzo 2015**

*Entrate in vigore alcune disposizioni del Regolamento UE 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada*

A decorrere dal 2 marzo 2015, sono efficaci alcune disposizioni del Regolamento dell'Unione Europea n. 165 del 4 febbraio 2014 (allegato), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L60 del 28 febbraio dello stesso anno. Come espressamente previsto dal Regolamento (art. 48), sono applicabili le misure disciplinate dagli articoli 24, 34 e 45, mentre la gran parte delle disposizioni avranno effetto solamente a partire dal 2 marzo 2016.

Tra le novità già operative, di maggiore interesse risultano, in particolare, le modifiche apportate alla disciplina del Regolamento 561/2006 dall'articolo 45 del provvedimento in commento che, attraverso l'inserimento della lettera a bis dell'art 3, stabilisce la non applicazione in tutti i Paesi membri del richiamato Regolamento ai:

- veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

Lo stesso art. 45, inoltre, estende coerentemente da 50 a 100 km il raggio massimo di impiego di talune categorie di veicoli che gli Stati Membri sono autorizzati ad escludere, con proprio provvedimento, dall'applicazione dello stesso Reg. 561/2006.

L'articolo 24 interviene sulle autorizzazioni rilasciate dagli Stati Membri ad installatori, officine e costruttori per operare sui cronotachigrafi.

L'articolo 34 nel disciplinare l'utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione, innova la previgente disciplina prevedendo espressamente che: "gli Stati Membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di modelli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo".





Per comprendere appieno l'impatto della richiamata innovazione, rispetto al modulo di controllo delle assenze dei conducenti previsto dall'art. 9 D.Lgs 144/2008, sarà utile attendere la probabile imminente emanazione di istruzioni operative da parte del Ministero dell'Interno.

Riservandoci di intervenire con successiva nota sugli altri contenuti del Regolamento in commento che diverranno efficaci il 2 marzo 2016, si inviano cordiali saluti.

*Il Responsabile*  
*Enrico Zavi*

**Allegato: Reg 165/2014**